



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla Popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia**

## **Ordinanza n. 41 del 28 maggio 2026**

***Rimodulazione dei termini stabiliti dall'ordinanza n. 37 del 18 marzo 2026 e disposizioni conseguenti***

**Il Commissario Straordinario** per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, prof. avv. Marcello Giuseppe Feola, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2026, registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2026 al n. 346;

**VISTE** le disposizioni di cui al Capo III del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

**VISTO** l'articolo 1, comma 596, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio per il 2026), il quale prevede che il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

**VISTI**, in particolare, i seguenti articoli del decreto legge n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:

- art. 17, comma 3, che prevede che il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici;
- art.18 recante “*Funzioni del Commissario straordinario*” e, in particolare:
  - il comma 1, lett. i-bis), secondo cui il Commissario straordinario provvede, tra l'altro, “*(...) alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza (...)*”;
  - il comma 4, il quale prevede che “*(...) il Commissario straordinario si avvale dell'Unità*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla Popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia**

*tecnica-amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad essa attribuite”;*

- art. 24-bis, secondo cui la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla Regione Campania;

**TENUTO CONTO** che, per l’anno in corso, il succitato art.1 della legge di bilancio 2026 prevede:

- al comma 596, uno stanziamento di 4 milioni di euro per l’anno 2026, per le attività di assistenza alla popolazione colpita dal sisma, da destinarsi esclusivamente “(...) *in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione (...)*”, demandando a successive ordinanze commissariali, adottate ai sensi dell’art. 18, comma 2, del decreto legge n. 109/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 130/2018, “(...) *la disciplina dei criteri, delle modalità, dei termini e delle condizioni per l'assegnazione del correlato contributo, nonché delle procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione (...)*”;
- al comma 598 che, per le attività di assistenza alla popolazione colpita dall’alluvione, di cui all’articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro per l’anno 2026, demandando ad apposita ordinanza commissariale l’indicazione dei criteri, delle modalità e delle condizioni legittimanti la spettanza dell’aiuto;

**CONSIDERATO** che, essendo trascorsi oltre tre anni dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022 ed essendo ormai ampiamente superata la fase della prima emergenza, si ravvisa la necessità di stabilire i criteri e le modalità e le condizioni legittimanti la spettanza del contributo di autonoma sistemazione per la popolazione alluvionata ("*CAS frana*");

**VISTE** le Ordinanze del Commissario straordinario e, in particolare:

- l’Ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022, recante “*Misure per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell’Isola di Ischia*”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla Popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia**

- l’Ordinanza n. 22 del 26 maggio 2023, recante “*Misure per il primo ripristino del tessuto abitativo e produttivo danneggiato dall’evento alluvionale del 26 novembre 2022 e disposizioni sui termini dell’ordinanza n.18 del 31 agosto 2022*”;
- l’Ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023, recante “*Delocalizzazioni degli edifici danneggiati o distrutti ad uso abitativo o produttivo*”;
- l’Ordinanza n. 26 del 25 gennaio 2024, recante “*Nuove disposizioni in materia di assistenza alla popolazione interessata dal sisma del 21 agosto 2017*”;
- l’Ordinanza Speciale n. 8 del 24 aprile 2024, recante “*Disposizioni riguardanti la pianificazione e programmazione della messa in sicurezza idrogeologica del territorio di Casamicciola Terme, della ricostruzione privata post sisma e post frana e delle delocalizzazioni*”;
- l’Ordinanza Speciale n. 9 del 13 settembre 2024, recante “*Disposizioni integrative delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica*”;
- l’Ordinanza Speciale n. 10 del 30 dicembre 2024, recante “*Disposizioni attuative per la disciplina delle procedure di VIA e VInCA negli interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza, in materia di acquisizione del complesso immobiliare Pio Monte della Misericordia e ulteriori disposizioni per accelerare la ricostruzione privata*” e, in particolare, l’articolo 5;
- l’Ordinanza n. 29 del 14 febbraio 2025, recante “*Nuove disposizioni in materia di assistenza alla popolazione interessata dal sisma del 21 agosto 2017 e dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022*” e, in particolare, l’articolo 2;
- l’Ordinanza Speciale n. 12 del 30 maggio 2025, recante “*Disposizioni in materia di Contributo di Autonoma Sistemazione e misure varie in materia di ricostruzione privata, pubblica e degli edifici ecclesiastici*”;
- l’Ordinanza Speciale n. 15 del 3 ottobre 2025, recante “*Disposizioni per la riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati dagli eventi sismici mediante interventi di riqualificazione energetica e strutturale a valere sul fondo straordinario di cui all’art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2024 convertito con modificazioni in legge 23 maggio 2024, n. 67 e ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione privata*”;
- l’Ordinanza n. 37 del 18 marzo 2026, recante “*Nuove disposizioni in materia di assistenza alla*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

***Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla Popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia***

*popolazione interessata dal sisma del 21 agosto 2017 e dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022”;*

**VISTA** l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 17 del 16 febbraio 2024, recante “*Disposizioni in materia di coordinamento e armonizzazione del Contributo di Autonoma Sistemazione e di cessazione dell’assistenza alberghiera in favore della popolazione interessata dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022*”;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell’articolo 24-bis del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 256 del 6 ottobre 2025 è stato definitivamente approvato il “*Piano di Ricostruzione (PdRi) dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022*”, con le relative Norme Tecniche di Attuazione;

**VISTE** le Norme Tecniche di Attuazione di tale PdRi, che distinguono le seguenti componenti edificate:

- a) Art. 33 - altri edifici e aggregati;
- b) Art. 34 - edifici e aggregati di interesse culturale;
- c) Art. 35 - edifici e aggregati di valore storico - testimoniale - quartieri baraccati;
- d) Art. 36 - edifici e aggregati con valore di impianto, riparabili/ricostruibili a parità di sedime;
- e) Art. 37 - edifici e aggregati ricostruibili anche con differente sedime;
- f) Art. 38 - edifici e aggregati da delocalizzare;
- g) Art. 39 - altri edifici e aggregati con livello operativo “L4”;

**CONSIDERATO** che le sopra richiamate norme della legge di bilancio e la definitiva approvazione del Piano di ricostruzione rendono necessaria l’adozione di una nuova ordinanza al fine di disciplinare criteri, modalità, termini e condizioni del regime di assistenza della popolazione colpita dagli eventi calamitosi, adeguando le disposizioni al nuovo contesto normativo;

**RAVVISATA** la necessità di raccordare la disciplina del contributo di autonoma sistemazione (CAS) con il regime dei termini riguardanti le domande di concessione del contributo di ricostruzione e delocalizzazione;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

***Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla Popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia***

**CONSIDERATO** che, in base alle vigenti ordinanze e a quanto previsto dal Piano della Ricostruzione, i soggetti beneficiari del CAS sono nelle condizioni di presentare la richiesta di contributo di ricostruzione o delocalizzazione;

**VISTA** l'ordinanza n. 37 del 18 marzo 2026, recante “*Nuove disposizioni in materia di assistenza alla popolazione interessata dal sisma del 21 agosto 2017 e dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022*”, registrata dalla Corte dei Conti al n. 1012 e pubblicata il 18 aprile 2026;

**RITENUTO** che appare opportuno, al fine di agevolare i soggetti beneficiari nella predisposizione della documentazione da allegare alla domanda di contributo di ricostruzione e delocalizzazione, accogliere *in parte qua* le indicazioni suggerite dalle Associazioni dei tecnici dell'Isola d'Ischia e dai Comitati di cittadini

**DISPONE**

**Articolo 1**

***(Rimodulazione dei termini di cui all'art. 2 dell'Ordinanza n. 37/2026 e disposizioni conseguenti)***

1. I termini di cui all'articolo 2, comma 2, dell'Ordinanza n. 37 del 18 marzo 2026 sono così rimodulati:
  - il termine di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) è prorogato di ulteriori 30 (trenta) giorni, con conseguenziale scadenza alla data del 17 luglio 2026;
  - il termine di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) è prorogato di ulteriori 30 (trenta) giorni, con conseguenziale scadenza alla data del 17 luglio 2026;
  - il termine di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) è prorogato di ulteriori 15 (quindici) giorni, con conseguenziale scadenza alla data del 02 luglio 2026;
  - il termine di cui all'articolo 2, comma 2, lettere d), limitatamente ai soli immobili di cui all'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del PdRi, è fissato in 45 (quarantacinque) giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza per la presentazione della documentazione prescritta dagli “*Indirizzi e criteri finalizzati a mitigare la vulnerabilità al rischio idraulico e da frana elevato e molto elevato degli edifici classificati con livello operativo L4*”, approvato con decreto del Commissario straordinario n. 2955 del 19.12.2025;
  - resta invariato il termine per la presentazione della domanda di contributo di cui



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla Popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia**

all'articolo 2, comma 2, lettere d) per gli immobili di cui all'artt. 36 e 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del PdRi.

2. Di seguito all'articolo 2, comma 2, dell'Ordinanza n. 37 del 18 marzo 2026, sono aggiunti i seguenti commi:

*2 bis) La mancata osservanza dei termini di cui al comma che precede comporta l'automatica sospensione del CAS sisma, la cui riattivazione è subordinata alla presentazione della domanda ivi prescritta, completa di tutta la documentazione richiesta dalle ordinanze commissariali.*

*2 ter) La mancata osservanza dei termini di cui al comma 2 che precede comporta in aggiunta la nomina di un Commissario ad acta che agisce in sostituzione degli interessati, secondo le modalità e i criteri dettati dalle ordinanze e dai provvedimenti disciplinanti tale procedura sostitutiva.*

*2 quater) In ogni caso, fino alla nomina del Commissario ad acta, i soggetti legittimati possono presentare la domanda di cui alle lettere da a) ad e) di cui al comma 2 che precede”.*

3. L'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza n. 37 del 18 marzo 2026 è così riformulato: “*Su motivata istanza degli interessati, da presentarsi entro i termini di cui al comma 2 che precede, potrà essere concesso un differimento non superiore a 60 giorni per la presentazione delle domande di cui alle precedenti lettere da b) ad e), qualora la richiesta di contributo, per la propria unità immobiliare, sia subordinata a un intervento unitario. Scaduto il termine di differimento eventualmente concesso, il Commissario straordinario provvede alla nomina di un Commissario ad acta che agisce in sostituzione degli interessati, secondo le modalità e i criteri dettati dalle Ordinanze e dai provvedimenti disciplinanti tale procedura sostitutiva”.*

## **Articolo 2**

### ***(Rimodulazione dei termini di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 37/2026 e disposizioni conseguenti)***

1. I termini di cui all'articolo 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 37 del 18 marzo 2026 sono così rimodulati:

- il termine di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) è prorogato di ulteriori 30 (trenta) giorni, con conseguenziale scadenza alla data del 17 luglio 2026;
- il termine di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) è prorogato di ulteriori 30 (trenta)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla Popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia**

- giorni, con conseguenziale scadenza alla data del 17 luglio 2026;
- il termine di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c) è prorogato di ulteriori 15 (quindici) giorni, con conseguenziale scadenza alla data del 02 luglio 2026;
  - il termine di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), limitatamente ai soli immobili di cui all'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione del PdRi, è fissato in 45 (quarantacinque) giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza per la presentazione della documentazione prescritta dagli *“Indirizzi e criteri finalizzati a mitigare la vulnerabilità al rischio idraulico e da frana elevato e molto elevato degli edifici classificati con livello operativo L4”*, approvato con decreto del Commissario straordinario n. 2955 del 19.12.2025;
  - resta invariato il termine per la presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d) per gli immobili di cui all'artt. 36 e 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del PdRi.
2. Di seguito all'articolo 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 37 del 18 marzo 2026, sono aggiunti i seguenti commi:
- 2 bis) La mancata osservanza dei termini di cui al comma che precede comporta l'automatica sospensione del CAS frana, la cui riattivazione è subordinata alla presentazione della domanda ivi prescritta, completa di tutta la documentazione richiesta dalle ordinanze commissariali.*
- 2 ter) La mancata osservanza dei termini di cui al comma 2 che precede comporta, in aggiunta, la nomina di un Commissario ad acta che agisce in sostituzione degli interessati, secondo le modalità e i criteri dettati dalle Ordinanze e dai provvedimenti disciplinanti tale procedura sostitutiva.*
- 2 quater) In ogni caso, fino alla nomina del Commissario ad acta, i soggetti legittimati possono presentare la domanda di cui alle lettere da a) ad e) di cui al comma 2 che precede”.*
3. L'articolo 3, comma 3, dell'Ordinanza n. 37 del 18 marzo 2026 è così riformulato: *“Su motivata istanza degli interessati, da presentarsi entro i termini di cui al comma 2 che precede, potrà essere concesso un differimento non superiore a 60 giorni per la presentazione delle domande di cui alle precedenti lettere da b) ad e), qualora la richiesta di contributo, per la propria unità immobiliare, sia subordinata a un intervento unitario. Scaduto il termine di differimento*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

***Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla Popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia***

*eventualmente concesso, il Commissario straordinario provvede alla nomina di un Commissario ad acta che agisce in sostituzione degli interessati, secondo le modalità e i criteri dettati dalle Ordinanze e dai provvedimenti disciplinanti tale procedura sostitutiva”.*

**Art. 3**

***(Disposizione finanziaria)***

1. Dalle disposizioni della presente Ordinanza, di natura procedimentale, non derivano nuovi oneri a carico della contabilità speciale del Commissario straordinario.

**Art.4**

***(Pubblicazione)***

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, al Dipartimento Casa Italia, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli, ai Sindaci dei Comuni dell'Isola di Ischia, all'Unità Tecnica Amministrativa e agli altri soggetti destinatari delle relative disposizioni, ed è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità.
2. La presente ordinanza è pubblicata sul sito web istituzionale del Commissario Straordinario: <https://sismaischia.it>, all'albo pretorio dei Comuni dell'isola di Ischia ed entra in vigore con l'apposizione del visto della Corte dei Conti.

Il Commissario Straordinario  
*prof. avv. Marcello G. Feola*